SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1783)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTURI, VOLPONI e BO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1986

Provvedimenti in favore della libera Università degli studi di Urbino

ONOREVOLI SENATORI. — La libera Università degli studi di Urbino, sorta nel 1502, non solo figura tra le più antiche in Italia, ma ha saputo conservare nei secoli la sua libertà emblematica. Resta in questo unica nel nostro Paese.

È un pubblico Ateneo che vive nella più assoluta indipendenza, non ricevendo finanziamenti di sorta di natura privata: vive soltanto con il contributo delle tasse universitarie degli studenti, che però non può elevare perchè dispone di un bacino di utenza prevalentemente povero (Italia centrale e soprattutto meridionale); con i modestissimi contributi, non sempre corrisposti, degli enti locali (comune di Urbino e provincia di Pesaro e Urbino); con i contributi dello Stato, dal quale l'Università urbinate riceve annualmente un contributo di funzionamento pari a lire 7.843.500.000, più un rimborso di lire 10.500.000.000 in base all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980; il tutto per un importo complessivo che copre solo parzialmente le spese del suo bilancio d'esercizio finanziario, molto appesantito in ispecie dagli oneri per il personale. Tuttavia essa assolve un ruolo di grande rilievo nel quadro dell'istruzione universitaria italiana, dimostrando di portarsi talvolta all'avanguardia anche come università residenziale, sostituendosi ad iniziative (vedi i suoi *colleges* universitari) che potevano essere affrontate dallo stesso Stato.

Per questo la differenza di bilancio che resta scoperta — considerato poi anche l'aggravio dovuto al ritardo dei pagamenti e al conseguente onere per le anticipazioni di cassa con le banche per il pagamento degli stipendi al personale dipendente e al tasso dei mutui per la costruzione dei *colleges* — va assolutamente sanata, se si vuole che l'Ateneo non chiuda i battenti e continui a vivere e ad assolvere la sua insostituibile funzione.

Pertanto si rende necessario portare il contributo statale annuale di funzionamento ad una cifra pari almeno ad un terzo del suo bilancio finanziario, che si aggira attualmente sui 49 miliardi.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Istruzione superiore e università)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla libera Università degli studi di Urbino è corrisposto un contributo annuale di funzionamento pari ad un terzo del bilancio di esercizio finanziario.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Piano nazionale per l'informatica ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.